



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

CONTRATTI E
OBBLIGAZIONI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Rel. Presidente -
- Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Consigliere -
- Dott. LAURENZA NUZZO - Consigliere -
- Dott. FELICE MANNA - Consigliere -
- Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -

R.G.N. 513/2009

Cron. 26245

Rep. 6681

Ud. 08/11/2011

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 513-2009 proposto da:

D E , quale procuratore
speciale di FN , S , MG ,
G elettivamente domiciliato in ROMA C/O STUDIO
MORANDINI, VIA FLAMINIA 79, rappresentato e difeso
dall'avvocato TRULIO ANTONIO;

- ricorrenti -

contro

CR , MP

2011

, MM

2257

ER

MF , gli ultimi tre
quali eredi di MI MA , elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 35/3/24, presso lo
studio dell'avvocato MAZZEI GIANCARLO, che li

rappresenta e difende;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 3954/2007 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 16/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/11/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO
MICHELE TRIOLA che illustra la relazione ex art.380 bis
cpc;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. PRATIS nulla osservando *in merito alle rilesioni*
esposte -





La Corte

Rilevato che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del seguente tenore:

Promesso che:

Con atto di citazione notificato il 27 maggio 1993
la NL di CR e
MA MI s.n.c. contro il decreto ingiuntivo
emesso nei suoi confronti dal Presidente del
Tribunale di S. Angelo dei Lombardi e relativo al
pagamento in favore di ED, quale
procuratore degli eredi dell'ing. MF
della somma di lire 107.503.000 a titolo di
prestazioni professionali.

A fondamento della opposizione la società deduceva
di non dovere alcun compenso, per varie ragioni.

Con sentenza in data 12 marzo 2002 il Tribunale di
S. Angelo dei Lombardi rigettava l'opposizione.

Contro tale decisione proponevano appello RC
, socio della NL di
CR e MA MI s.n.c., nonché
MM, PM e FM
, nella qualità di eredi dell'altro socio
MI MA



La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 dicembre 2007, accoglieva l'impugnazione.

I giudici di secondo grado premesso che Va preliminarmente affermata la legittimazione attiva degli odierni appellanti, essendo il C stato socio ed essendo gli altri gli eredi dell'altro socio della NL, S.n.C. e, quindi, di una società di persone (quale è, per definizione, ogni S.n.c.), nella quale i soci sono per legge responsabili dei debiti sociali in modo solidale e illimitato e quindi interessati a contestare il debito della società e, d'altro canto, con la presenza in giudizio di tutti i soci, come nella specie, è come se fosse presente la società, ritenevano fondato nel merito l'appello.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione ED, nella qualità, con tre motivi.

Resistono con controricorso RC MM
PM e FM

Rilevato:

- che con il primo motivo i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto legittimati alla impugnazione RC,

MM, PM e FM



i

- che la doglianza appare fondata, alla luce della giurisprudenza di questa S.C., secondo la quale la sentenza pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo - la quale, ancorché priva di personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio e fonte di una propria capacità processuale - non fa stato nei confronti dei soci che non siano stati parte del relativo giudizio e che, pertanto, non sono legittimari ad impugnare la sentenza stessa (cfr. sent. 28 luglio 1997 n. 7021; in senso sostanzialmente conforme cfr. sent. 15 marzo 1995 n. 30489);

- che nella specie, inoltre, MM
PM e FM non risultano
essere soci della NL di CR
e MA MI s.n.c., essendo
semplicemente eredi di un socio defunto;

Ritenuto:

- che, pertanto, ha errato la Corte di appello nel non dichiarare inammissibile l'impugnazione, per cui la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con decisione in camera di consiglio.



Ritenuto di condividere il contenuto della relazione in questione, con conseguente accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi, cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, condanna dei resistenti in solido al pagamento delle spese processuali relative ai giudizi di secondo grado (in relazione al quale non è stata depositata la nota spese) e di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 2.000,00 per onorari, euro 1.000,00 per diritti di procuratore, euro 200,00 per esborsi, nonché al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Roma, 8 novembre 2011

IL PRESIDENTE RELATORE

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

6

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **06 DIC. 2011**

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI